



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



***Piano
Provinciale
Gestione
Rifiuti***

Allegato n°6

**Criteria per la determinazione e la
prestazione delle garanzie finanziarie
relative alle attività di recupero e di
smaltimento rifiuti previste dal D.Lgs. 22/97**

Ancona, Aprile 2001



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA PRESTAZIONE
DELLE GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE ALLE
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO
DI RIFIUTI PREVISTE DAL D.LGS. 5/2/1997, N. 22**

PREMESSA

L'art. 2 del D.lgs. 22/97 prevede che "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna o la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- d)

Con la consapevolezza del fatto che, in particolare, gli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti costituiscono potenziali pericoli per l'ambiente e per la salute umana, in alcuni casi anche dopo diversi anni dalla loro chiusura, considerato inoltre il vuoto normativo esistente in materia a livello nazionale, è più che mai necessario provvedere ad emanare criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie da prestare da parte dei soggetti titolari di impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

Il D.lgs. 22/97 prevede l'obbligo, a carico delle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, di prestare idonee garanzie finanziarie. Vengono esentate da tale obbligo solo le imprese che operano sulla base delle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del D.lgs. 22/97.

La Regione Marche, con L.R. n. 28/99 ha delegato alle Province il compito di stabilire le modalità e l'entità delle garanzie finanziarie, in rapporto alle stime dei costi delle operazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera g), del D.lgs. 22/97. Nel presente Piano vengono enunciati i criteri elaborati sulla base dei suddetti principi. Successivamente, con delibera della Giunta Provinciale, soggetta a periodici aggiornamenti, verranno determinate le modalità e l'entità delle garanzie finanziarie relative alle specifiche attività di recupero e di smaltimento di rifiuti.

La novità più rilevante introdotta, almeno per quanto concerne l'ambito regionale riguarda, per le discariche, il prolungamento del periodo di validità delle garanzie finanziarie per diversi anni dopo l'esaurimento delle capacità ricettive dell'impianto. Quanto sopra in linea con la più recente legislazione europea in materia: l'art. 10 della



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999 prevede infatti un periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica della durata di almeno trenta anni.

Il presente capitolo non disciplina le garanzie finanziarie relative all'attività di raccolta e trasporto in quanto sottoposte ad iscrizione all'Albo gestori rifiuti di cui all'art. 30 del D.lgs. 22/97.

Non vengono altresì previste, in quanto di competenza comunale, disposizioni relativamente alla determinazione delle garanzie da prestare a favore della Regione per la realizzazione degli impianti realizzati nell'ambito di un'attività di bonifica autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 22/97.

PARTE I: i soggetti obbligati.

Sono tenuti a fornire le garanzie finanziarie determinate sulla base dei criteri di cui al presente capitolo i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) operazioni di smaltimento e/o di recupero di cui agli allegati B e C del D.lgs. 22/97 di propri rifiuti, ad esclusione delle operazioni di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 22/97 ;
- b) operazioni di smaltimento e/o di recupero di cui agli allegati B e C del D.lgs. 22/97 di rifiuti prodotti da terzi, ad esclusione delle operazioni di cui all'art. 33 del D.lgs. 22/97 ;
- c) gestione discariche per rifiuti urbani;
- d) gestione discariche per rifiuti speciali;
- e) gestione discariche per rifiuti speciali inerti (classificate 2A ai sensi della D.C.I. del 27/7/1984).

PARTE II: modalità ed entità delle garanzie finanziarie.

1) Operazioni di smaltimento e/o di recupero di cui agli allegati B e C del D.lgs. 22/97 di propri rifiuti soggette ad autorizzazione , ad esclusione delle operazioni di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 22/97 e dell'attività di discarica.

Le suddette operazioni, compiute in relazione ai propri rifiuti, presentano di solito meno rischi rispetto ad una attività in conto terzi per l'omogeneità del ciclo produttivo. La



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

consistenza delle garanzie dipende sostanzialmente dalla natura fisica dei rifiuti e dall'ubicazione e dalla potenzialità dell'impianto.

Devono di norma essere prestate le seguenti garanzie finanziarie:

- polizza fideiussoria a copertura

- a) dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
- b) dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
- c) dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
- e) dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

L'ammontare della fideiussione va determinato sulla base di un importo fisso (uno per i rifiuti non pericolosi ed uno per quelli pericolosi) moltiplicato per il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili/trattabili nell'impianto. Va in ogni caso fissato un importo minimo relativo alla garanzia. Non deve inoltre mai essere concesso un periodo illimitato per la detenzione dei rifiuti, con il rischio che il loro eventuale deterioramento possa costituire pericolo per l'ambiente o per la salute per cui, ove non già espressamente previsto dalla legge, le sostanze od oggetto vanno avviate alle fasi successive entro un termine massimo di 24 mesi.

2) Operazioni di smaltimento e/o di recupero di cui agli allegati B e C del D.lgs. 22/97 di rifiuti speciali prodotti da terzi, ad esclusione delle operazioni di cui all'art. 33 del D.lgs. 22/97 e dell'attività di discarica.

Valgono in linea di principio gli stessi criteri relativi alle operazioni di cui al punto 1). Si devono però prendere in considerazione i maggiori potenziali rischi per l'ambiente e per la salute derivanti dall'esercitare un'attività in conto terzi che di solito ha relazione con un più alto numero di tipologie eterogenee di rifiuti che derivano da diversi cicli produttivi rispetto ad operazioni eseguite in conto proprio.

Questa maggiore potenziale pericolosità deve essere tradotta in un sensibile incremento dell'importo minimo della fideiussione da prestare, rispetto a quanto previsto al punto 1). Gli importi fissi che concorrono, in caso di superamento della soglia minima alla determinazione dell'importo della suddetta garanzia possono essere invece gli stessi di cui al punto precedente.



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

3) Discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani.

Garanzie finanziarie da prestare:

- polizza fideiussoria, a copertura dei costi da sostenere:
 - a) per la ricomposizione finale;
 - b) per la gestione di post-chiusura;
 - c) per risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
 - d) dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

L'importo della fideiussione deve essere determinato sulla base delle spese relative alla ricomposizione finale e alla gestione di post-chiusura della discarica, previste nel computo metrico delle spese di realizzazione e di gestione dell'impianto, trasmesso in sede di approvazione del progetto di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97. Tale importo deve essere oggetto di maggiorazione (indicativamente del 20-30%) per la copertura dei costi di cui alle lettere c) e d). La garanzia può essere prestata sotto forma di un'unica fideiussione o di due distinte polizze, una a copertura dei costi di ricomposizione e l'altra per le altre spese sopra descritte.

4) Discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali (con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti, classificate 2A ai sensi della D.C.I. del 27/7/1984).

I criteri di seguito esposti si differenziano da quelli relativi alle discariche per rifiuti urbani al fine di non rendere direttamente proporzionali i costi delle garanzie finanziarie rispetto alle maggiori spese sostenute ad esempio per l'adozione di tecnologie d'avanguardia per la protezione dell'ambiente o per recuperi ambientali che prevedano soluzioni innovative. Nel caso di discariche per rifiuti urbani, trattandosi di impianti di pubblica utilità, è lecito attendersi l'adozione delle migliori soluzioni tecnologiche e progettuali .

Garanzie finanziarie da prestare:

- polizza fideiussoria, a copertura dei costi da sostenere:
 - a) per la ricomposizione finale;
 - b) per la gestione di post-chiusura;
 - c) per risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
 - d) dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

L'importo va determinato sommando i risultati delle seguenti formule:

a) costi relativi alla ricomposizione finale:

$$\mathbf{Cr \times S}$$

Cr = costo unitario di ricomposizione, espresso in lire per m²,

S = superficie totale della discarica, espressa in m²;

b) costi relativi alla gestione di post-chiusura:

$$\mathbf{Cpc \times V \times A}$$

dove:

CPC = costo unitario per ogni anno di gestione post-chiusura, espresso in lire per mc.;

V = volumetria totale della discarica espressa in metri cubi;

A = durata totale del periodo di gestione di post-chiusura, espresso in anni, determinato in base a quanto indicato al successivo punto 6);

L'importo totale così ottenuto deve essere oggetto di maggiorazione (indicativamente del 20-30%) per la copertura dei costi di cui alle lettere c) e d). La garanzia può essere prestata sotto forma di un'unica fideiussione o di due distinte polizze.

5) Discariche per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti (classificate 2A ai sensi della D.C.I. del 27/7/84).

Considerando le tipologie di rifiuti in esse smaltibili, le discariche per rifiuti inerti (2A) presentano sicuramente meno rischi ambientali rispetto a quelle per rifiuti urbani o per rifiuti speciali non inerti. Non va comunque trascurato il fatto che la normativa tecnica vigente per la realizzazione di tali impianti non prevede alcuna impermeabilizzazione del fondo, ad eccezione delle barriere naturali presenti. Il controllo effettuato dagli Enti preposti gioca in questo caso un ruolo essenziale nell'impedire lo smaltimento di rifiuti non autorizzati. Occorre tenere presente inoltre che, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, è possibile, previa autorizzazione, smaltire nelle discariche in questione anche i rifiuti in matrice cementizia o resinoidi contenenti amianto. Nei suddetti casi l'importo della fideiussione deve essere debitamente incrementato.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

In base alle succitate considerazioni, deve essere prestata la seguente garanzia finanziaria:

- polizza fideiussoria, a copertura dei costi da sostenere per la ricomposizione finale, pari ad un importo direttamente proporzionale alla superficie da ricomporre; tale polizza deve coprire anche gli eventuali costi derivanti relativi a risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986) e gli eventuali costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune su indicazione della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

6) Durata e vincolo delle fideiussioni.

a) Impianti in cui si effettuano operazioni di recupero e/o smaltimento di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente capitolo.

La fideiussione deve essere valida fino ad almeno due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; durante tale periodo la Provincia può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze e ai danni verificatisi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione. La garanzia può essere svincolata previa verifica da parte della Provincia del totale sgombero dei rifiuti dall'impianto dismesso, nonché dell'eventuale avvenuta bonifica dell'area. Per le perizie tecniche la Provincia potrà avvalersi dell'ARPAM.

b) Discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali.

Nel caso in cui venga stipulata un'unica fideiussione, la stessa deve essere prestata per un periodo di almeno 30 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Nel caso in cui vengano stipulate due polizze, quella relativa ai costi di ricomposizione deve essere prestata per almeno 5 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, mentre quella relativa alla gestione di post-chiusura deve costituita per almeno 30 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione.

La garanzia relativa alla ricomposizione finale può essere svincolata fino ad un massimo dell'80% in seguito alla presentazione della dichiarazione di fine lavori e del certificato di collaudo attestanti l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste dal progetto per la ricomposizione finale dell'area, previa verifica da parte della Provincia.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Lo svincolo del restante 20% può avvenire previa verifica da parte della Provincia della funzionalità delle opere di ricomposizione ambientale.

La garanzia relativa alla gestione di post-chiusura può essere svincolata gradualmente, a decorrere dal quinto anno successivo alla chiusura della discarica fino ad un massimo dell'80% sulla base dello stato di avanzamento dei lavori certificato dal direttore dei lavori, dei quantitativi accertati delle emissioni di biogas e di percolato e degli assestamenti registrati, comunque previa verifica da parte della Provincia.

Lo svincolo del restante 20% può avvenire alla presentazione della dichiarazione di fine lavori e del certificato di collaudo attestanti la corretta gestione delle operazioni di post-chiusura, nonché di una relazione attestante la non sussistenza di emissioni tali da costituire un pericolo per l'ambiente o per la salute pubblica, previa verifica da parte della Provincia e, in ogni caso, non prima di 12 anni dalla chiusura della discarica.

In situazioni particolari, considerati la natura dei rifiuti e l'ubicazione dell'impianto rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi, la Provincia può, sulla base delle emissioni e degli assestamenti registrati, ridurre la durata delle garanzie e dei relativi tempi di svincolo di cui al presente paragrafo fino ad un massimo del 50%. Secondo i medesimi principi di cui sopra la Provincia può prescrivere al titolare dell'autorizzazione l'effettuazione di interventi anche successivamente alla scadenza della fideiussione o allo svincolo totale della stessa.

Qualora il soggetto responsabile non provveda il Comune, su richiesta della Provincia, provvede d'ufficio ad effettuare gli interventi necessari per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 22/97.

c) Discariche per rifiuti inerti (classificate 2A ai sensi della D.C.I. del 27/7/1984).

La fideiussione deve essere stipulata per un periodo di almeno 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La garanzia può essere svincolata fino ad un massimo dell'80% in seguito alla presentazione della dichiarazione di fine lavori, da parte del direttore degli stessi, e del certificato di collaudo attestanti l'avvenuta ultimazione e la funzionalità di tutte le opere di progetto, comprese quelle relative alla ricomposizione ambientale. Lo svincolo del restante 20% non può avvenire prima di 5 anni dalla chiusura della discarica e, comunque, previa verifica da parte della Provincia del definitivo assestamento altimetrico della discarica esaurita e della non necessità di particolari attività di post-gestione.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

7) Modalità per la stipulazione delle garanzie fideiussorie.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- ~ in caso di fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- ~ in caso di polizza fideiussoria assicurativa dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso le fideiussioni devono essere prestate a favore della Provincia, in qualità di Ente competente al rilascio delle autorizzazioni a cui si riferiscono.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'integrazione alla polizza già prestata.

Le garanzie fideiussorie possono essere sostituite come di seguito indicato:

- 1) pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- 2) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale.

Le garanzie finanziarie possono essere rimosse dall'Ente garantito (creditore-beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese: allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).

Nel caso in cui la polizza fideiussoria preveda il pagamento del premio mediante più rate deve essere prevista la clausola secondo la quale il mancato pagamento del premio non può in nessun caso essere opposto all'Ente garantito. In ogni caso non potranno essere opposte alla Provincia eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Con provvedimento motivato, a seguito di specifica e motivata istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione, la Provincia può ridurre gli importi delle garanzie di cui al presente Capitolo in base alla provenienza, alla natura fisica, ai quantitativi e all'effettiva pericolosità dei rifiuti trattati.

Nel caso di discariche suddivise in lotti o settori, le fideiussioni devono essere prestate inizialmente per la porzione di discarica in relazione alla quale viene presentato il certificato di collaudo in sede di autorizzazione all'esercizio. Gli importi delle polizze devono essere in seguito adeguati contestualmente alla presentazione alla Provincia dei collaudi dei successivi lotti o settori, comunque prima del loro utilizzo.

8) Adeguamento da parte dei soggetti che esercitano le attività previste nella presente delibera.

I soggetti titolari di autorizzazione alla gestione di impianti in esercizio alla data della pubblicazione nell'Albo della Provincia della delibera di Giunta Provinciale di determinazione delle modalità di calcolo delle garanzie finanziarie, assoggettati all'obbligo di prestare le succitate garanzie devono conformarsi a quanto in essa stabilito entro 180 giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Ai fini della determinazione delle relative garanzie finanziarie, i soggetti obbligati devono presentare alla Provincia entro 60 giorni un computo metrico relativo alle spese ancora da sostenere per la ricomposizione finale e per la gestione di post-chiusura, certificando nel contempo superfici e volumetrie residue. La Provincia determina entro i 30 giorni successivi l'entità della fideiussione. La mancata presentazione di quanto sopra comporta, previa diffida, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

9) Polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento.

La Provincia valuterà la possibilità di affiancare alla garanzia fideiussoria la polizza assicurativa di responsabilità civile inquinamento, con massimale calcolato in base a parametri quali la potenzialità dell'impianto e la sua posizione nel territorio.

10) Modalità specifiche per talune categorie di impianti.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

La Provincia potrà prevedere modalità particolari di determinazione dell'entità delle garanzie finanziarie, in ogni caso in linea con i criteri sin qui esposti, per le seguenti categorie di impianti:

- 1) centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 22/97;
- 2) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti certificati ai sensi delle norme di sicurezza ISO 14000 o del Regolamento 1836/93/CEE.